

REGOLAMENTO (UE) 2015/779 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 20 maggio 2015****che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 per quanto riguarda un prefinanziamento iniziale supplementare versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 164,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Dati i persistenti ed elevati livelli di disoccupazione giovanile nell'Unione, è stata istituita l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) per fornire sostegno ai giovani non occupati né impegnati in corsi di studio o formazione nelle regioni più colpite. Al fine di contrastare in modo rapido la disoccupazione giovanile, il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ hanno stabilito disposizioni intese a mobilitare più rapidamente le risorse destinate all'IOG compresi, tra l'altro, l'impegno di tutte le risorse nei primi due anni del periodo di programmazione, la possibilità di adottare programmi operativi dedicati all'IOG prima che l'accordo di partenariato di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 sia presentato alla Commissione e l'ammissibilità delle spese sostenute per operazioni nell'ambito dell'IOG a decorrere dal 1° settembre 2013.
- (2) I vincoli di bilancio cui sono confrontati gli Stati membri e la mancanza di finanziamenti disponibili nella fase iniziale del periodo di programmazione hanno causato ritardi significativi nell'attuazione dell'IOG. Il regolamento (UE) n. 1303/2013 ha stabilito i livelli del prefinanziamento iniziale da versare per garantire agli Stati membri i mezzi per fornire sostegno ai beneficiari fin dall'inizio dell'attuazione dei programmi operativi. Tuttavia, nel contesto dell'IOG tali finanziamenti sono considerati insufficienti per effettuare i pagamenti necessari ai beneficiari per l'attuazione delle operazioni.

¹⁾ Parere del 18 marzo 2015 (non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 maggio 2015.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

